

Aversa, 06/12/2021

I.S.I.S.S. "E. MATTEI"-AVERSA
Prot. 0016862 del 06/12/2021
(Uscita)

Ai Docenti
Al personale ATA

E p.c. Al Referente Covid
Sul sito web

COMUNICAZIONE N. 96

OGGETTO: obbligo vaccinale personale scolastico

Si comunica che il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 ha introdotto l'**obbligo vaccinale** per tutto il personale scolastico, **a partire dal 15 dicembre 2021**, nonché l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il Dirigente scolastico, pertanto, è **tenuto** a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad **invitare immediatamente gli inadempienti a produrre**, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, **la documentazione comprovante** l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, **ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi** entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.


*In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a **trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.***

*In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'**inosservanza dell'obbligo** e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento **determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.***

Si precisa che lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui al comma 6, art. 2 D. L. 172/21, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di appartenenza.

Si precisa, infine che in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.


Tanto per la dovuta informativa.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Manica



Amm. Finan
e Marketing




Grafica e
Comunicazione



Serv. per la San.
e Ass. Sociale



Servizi Commerciali



Turismo